

# **Accordo Quadro per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative operanti all'interno del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest.**

Il giorno 19 Ottobre 2005 si sono incontrati: per il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest, dott. Maurizio Lozza (Presidente), dott. Gianni Stefanini (Direttore), per NIdiL-Cgil Milano Amedeo Iacovella, per la FP-Cgil Milano Francesco Leopardi,

Le parti, come sopra rappresentate, concordano quanto segue:

## **Premessa**

Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (d'ora in poi, per brevità Committente o Consorzio) svolge attività di assistenza e sviluppo dei servizi bibliotecari presso le biblioteche dei Comuni consorziati, e per tali attività si avvale anche di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò rende necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione delle prestazioni degli operatori collaboratori coordinati e continuativi ed un corretto utilizzo di queste modalità di lavoro, visto inoltre che il Committente non richiede al Collaboratore l'esclusività della prestazione.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che tali prestazioni non sono riconducibili al lavoro dipendente e si configurano, ai fini fiscali, come quelle previste dall'Art. 50 Comma 1 Lettera C bis del TUIR n. 917/86 come modificato dall'articolo 34 della Legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale; in relazione a ciò trovano applicazione le norme di cui al DM 13.7.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:

## **Art. 1 – Ambito di applicazione e professionalità coinvolte**

Il presente Accordo definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa relativi alle figure professionali che operano nella struttura consortile.

## **Art. 2 – Forma e contenuto dei contratti**

Il Consorzio e i soggetti coinvolti nell'ambito d'applicazione del presente Accordo, sono tenuti, al momento della definizione dei contratti individuali di collaborazione e comunque non oltre la data d'inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore il testo del presente Accordo ed il contratto individuale in forma scritta che dovrà contenere:

1. L'indicazione della prestazione richiesta al collaboratore, individuata nel suo contenuto caratterizzante.
2. Il profilo tipo entro il quale il Collaboratore è inserito, nonché gli obiettivi professionali da raggiungere;
3. Le forme di coordinamento con il Committente nell'esecuzione - anche temporale - della prestazione che non pregiudichino, in alcun caso, l'autonomia dell'obbligazione lavorativa;
4. La durata del contratto e la gestione delle eventuali proroghe;
5. L'entità dei corrispettivi, i tempi e modalità del loro pagamento, le eventuali maggiorazioni, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
6. I presupposti per l'accesso alla all'aggiornamento professionale;
7. Le informazioni e le misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
8. Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi parentali;

9. Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l'eventuale composizione delle controversie;
10. Le forme assicurative previste;
11. Lo specifico richiamo all'applicazione del presente accordo;

Il presente accordo non pregiudica l'applicazione di clausole contrattuali diverse purché più favorevoli al collaboratore.

### **Art. 3 – Natura dell'incarico**

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e seguenti e degli art. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 409 c.p.c. , trattandosi di prestazioni d'opera e di prestazioni d'opera intellettuale, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

### **Art. 4 – Informazione**

Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e sulle prospettive di sviluppo dell'attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i Collaboratori. A tal fine le parti si incontreranno periodicamente - e comunque almeno una volta all'anno - su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo.

### **Art. 5 – Modalità di espletamento delle prestazioni**

Il Collaboratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d'esecuzione, concordando l'utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente o dal Collaboratore stesso.

Nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell'incarico una forma di coordinamento con il committente, che definisca anche l'esecuzione temporale della prestazione, il collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza, coordinando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori in base agli obiettivi dell'incarico ricevuto.

### **Art. 6 – Durata del contratto**

- a) La durata del contratto individuale sarà correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività sulla base di un programma di lavoro definito ed indicato chiaramente nel contratto individuale.
- b) la durata del contratto individuale sarà, di norma, di 12 mesi. Diverse esigenze riferite alla durata suddetta potranno essere ridiscusse in accordo dalle parti.
- c) Le norme indicate nel presente accordo sono comunque riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di durata inferiore o superiore.
- d) Le parti convengono nel considerare occasionale il rapporto non superiore a trenta giorni di lavoro. Il collaboratore occasionale è colui che svolge un'attività e/o servizio il cui compimento non comporta una connessione funzionale con l'Ente tale da incidere direttamente o variare l'organizzazione del lavoro dell'Ente stesso.

### **Art. 7 - Nuovi contratti di collaborazione**

Nel caso in cui il Committente sia nella necessità di stipulare nuovi contratti di cui all'Art. 1 per garantire prestazione di qualità e per mettere a frutto le professionalità acquisite il Committente proporrà tale possibilità prioritariamente ai Collaboratori coi quali abbia avuto un positivo e soddisfacente rapporto negli ultimi 12 mesi.

### **Art. 8 – Compenso**

Il pagamento dei compensi avverrà entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese successivo a quello di inizio della collaborazione mediante prospetto così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.

Vista l'assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione di cui all'oggetto del presente accordo, le parti concordano di evidenziare, per alcune tra le più comuni

tipologie di prestazione, soglie di riferimento del corrispettivo, così come consentito dagli art. 2222 e 2225 del Codice Civile.

(Profili professionali e compensi minimi, lavoro serale, festivo e domenicale: vedi allegato 2)

#### **Art. 9 – Rimborso spese**

Le spese relative a viaggio, vitto, alloggio, debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione d'idonea documentazione valida ai fini fiscali, nella busta paga del mese successivo.

#### **Art. 10 – Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione**

Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, le parti concordano che nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità, non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione.

Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali, salvo più favorevole previsione a favore del Collaboratore ivi prevista, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la sospensione della prestazione stessa, con i modi ed i tempi di seguito indicati:

- nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica;
- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;
- Nel caso di maternità o paternità, per il periodo compreso nei due mesi precedenti la data presunta del parto ed i 5 mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni.
- E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. In questi casi il contratto di lavoro si intende prorogato per un periodo pari a quello della sospensione ove si determinassero le condizioni per lo svolgimento dell'attività sullo stesso progetto o su eventuali altri progetti simili. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati.

Il Collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

#### **Art. 11– Aggiornamento professionale**

Il Consorzio per garantire un adeguato standard professionale e di competenza, promuove, anche per i Collaboratori - qualora lo ritenga necessario ai fini del migliore espletamento dell'incarico - interventi di aggiornamento professionale.

I collaboratori accedono gratuitamente ai corsi di aggiornamento richiesti dal Consorzio. Le ore di formazione verranno interamente retribuite per i contratti di durata annuale. Per contratti di collaborazione di durata inferiore verrà corrisposto un compenso pari al 60%.

#### **Art. 12 – Rinnovo e risoluzione del contratto**

1. Per la tipologia contrattuale prevista dall' articolo 1, la risoluzione del contratto individuale potrà verificarsi nei seguenti casi:

- a) Per scadenza del termine concordato;
- b) Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico, con l'eccezione dei casi previsti all'art. 10
- c) Per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto 2
- d) Per rinuncia del Collaboratore così come disposto al successivo punto 3

2. Nello specifico il Committente può rescindere il contratto quando si verificano:

- Gravi inadempienze contrattuali;

- Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni;
- Commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 559/90 e succ. modif.;
- Danneggiamento o furto di beni.

In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto del collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.

Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il Collaboratore può risolvere il contratto individuale con un preavviso di 30 giorni (per i contratti di 12 mesi, riproporzionato per i contratti di durata inferiore) da comunicare mediante raccomandata A/R.

In caso di mancato preavviso il Collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato

Le previsioni del presente articolo saranno riportate nel contratto individuale.

Il Committente si impegna a comunicare l'intenzione di rinnovare o meno il contratto almeno 30 gg. prima della scadenza dello stesso. Il rinnovo è comunque condizionato alle commesse effettivamente acquisite dal Consorzio.

#### **Art. 13 – Commissione paritetica**

Per i fini previsti dal presente accordo, le parti concordano di costituire una commissione paritetica che abbia il compito di tentare la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e i collaboratori di cui all'art. 1. La commissione si esprimerà entro 15 giorni. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all'art. 410 del c. p. c. qualora il tentativo abbia esito negativo. La commissione è composta da 2 membri nominati dal Committente e da 2 membri nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

#### **Art. 14 - Diritti sindacali**

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue :

- a) I lavoratori di cui all'Art. 1 hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. Per contratti di collaborazione pari o inferiore a 6 mesi le ore di assemblee retribuite sono pari a 4.
- b) I lavoratori di cui all'art. 1 hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza nella misura di 2 delegati.
- c) Inoltre i lavoratori che prestano la loro attività presso il Consorzio hanno diritto ad eleggere il RLS – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - congiuntamente ai lavoratori subordinati in applicazione della legge 626 del 1994.
- d) I rappresentanti dei collaboratori saranno eletti e comunicati al Committente a cura delle OO.SS. firmatarie.
- e) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca (anche di natura informatica) per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- f) Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari.

- g) La delega, di cui all'allegato 2, è rilasciata per iscritto e trasmessa al Consorzio a cura del lavoratore o dell'Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con cadenza trimestrale alle OO. SS. interessate.
- h) Il committente si impegna all'atto dell'accensione della prestazione a consegnare al lavoratore copia del presente accordo.

#### **Art. 15 - Obblighi del Committente**

Il Committente dovrà provvedere a sollevare il Collaboratore da ogni responsabilità civile fermo restando quanto previsto al Comma 2 dell'articolo 12.

#### **Art. 16 – Durata**

Il presente Accordo ha validità e durata fino al giorno 31 dicembre 2006 e resterà in vigore sino al suo rinnovo.

#### **Art. 17 – Verifiche periodiche**

Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.

#### **Art. 18 – Disposizioni finali e clausole di salvaguardia**

Le parti s'impegnano, qualora intervengano ulteriori modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore.

Il presente accordo non assorbe né annulla condizioni di miglior favore concordate a livello individuale.

#### **Art. 19 – Allegati**

Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- modello tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, Allegato 1;
- profili professionali e compensi minimi, lavoro serale, festivo e domenicale, Allegato 2;
- modello tipo di delega sindacale, Allegato 3.

Letto, approvato e sottoscritto